

Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) – presupposto

Indebita percezione di redditi - Obbligo di indicazione nella dichiarazione - Sussistenza -
Fondamento - Restituzione al soggetto erogatore - Rilevanza - Condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 19818 del 17/07/2025 (Rv. 676196 - 01) In tema di imposte sui redditi, l'indebita percezione di emolumenti non fa venir meno l'obbligo di indicarli nella dichiarazione, stante il principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, indipendentemente dalla loro provenienza, mentre l'avvenuta restituzione al soggetto erogatore può avere rilievo ove effettuata entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce e non successivamente, restando fermi, in tale ultimo caso, i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata.